



SCRITTURA PRIVATA

=====
Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico
dei Corpi A e B dell'I.T.A.S. Vivarelli di Fabriano (AN), intervento
finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationUE (BAN 261L)
M4C1I3.3 CUP H93H19000690001 - CIG 9419592D36. -----
=====

TRA

- “Provincia di Ancona” (codice fiscale: 0036993 042 5), con sede legale
in Strada di Passo Varano n. 19/A, nella persona dell'Avv. Fabrizio Basso,
Dirigente del Settore III, di seguito nel presente atto denominata “Ente”;
- “VENTRA ANTONIO S.R.L.” (C.F. e P. IVA 01679250769) con sede
legale in Melfi (PZ), Via Vico Belfiore n. 19, nella persona del legale
rappresentante, Sig. Alessandro Ventra, nato a Melfi (PZ) il 09/10/1969,
di seguito nel presente atto denominato “Appaltatore”. -----

PREMESSO CHE

1) a seguito di procedura aperta, con determinazione esecutiva n. 1709
adottata in data 27/12/2022 dall' Ing. Alessandra Vallasciani, Titolare di
Posizione Organizzativa delegata dal Dirigente del Settore III, si
provvedeva ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori di
miglioramento sismico dei Corpi A e B dell'I.T.A.S. Vivarelli di Fabriano
(AN) (BAN 261L) in favore di VENTRA ANTONIO S.R.L. come sopra
meglio generalizzato;

2) l'intervento, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationUE,
rientra nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3



“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – totale finanziamento € 3.542.000,00;

3) è stato sottoscritto in data 13/11/2022 con il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori”; l’art. 4 dell’accordo prevede che le attività relative al progetto autorizzato devono essere portate a termine secondo le seguenti tempistiche:

- avvio dei lavori entro il 30/11/2023;
- conclusione degli interventi entro il 31/03/2026;
- collaudo dei lavori entro il 30/06/2026;

4) è stata resa dall’“Appaltatore”, ai sensi del D.P.C.M. 11/05/1991 n.187, comunicazione del 10/11/2022 per il controllo della composizione azionaria;

5) l’“Appaltatore” ha dichiarato, in sede di offerta, di subappaltare le lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente OG2 e alle categorie scorporabili OG1 e OS30 nei limiti di legge, meglio specificati nel disciplinare di gara;

6) l’“Appaltatore” ha dichiarato, in sede di partecipazione alla procedura di gara:

- di avere un numero di dipendenti inferiore a quindici;
- di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni eventualmente necessarie per l’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile;



- di impegnarsi, nell'esecuzione dei lavori, a rispettare il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente DNSH come previsto dall'art. 6 bis del capitolato speciale di appalto;

7) l'“Appaltatore” è iscritto nelle white list della Prefettura di Potenza sino al 19/06/2023.

TANTO PREMESSO

Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 (*Premesse*)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (*Oggetto*)

L'“Ente” affida all'“Appaltatore”, che accetta, l'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico dei Corpi A e B dell'I.T.A.S. Vivarelli di Fabriano (AN) (CIG 9419592D36), come meglio descritti nei documenti contrattuali richiamati al successivo articolo 8, che forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto. L'appalto è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationUE (CUP H93H19000690001) e rientra nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR.

Art. 3 (*Corrispettivo dell'appalto*)

Il corrispettivo dovuto dall'“Ente” all'“Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del contratto, determinato a misura, è fissato in € 2.232.365,70 (euro



duemilioniduecentotrentaduemilatrecentosessantacinque/70), più I.V.A. nella misura di legge, derivante dalla somma di € 2.041.309,97 (euro duemilioniquarantunomilatrecentonove/97) a seguito di offerta del – 24,562 % (meno ventiquattro virgola cinquecentosessantadue per cento) rispetto all'importo soggetto a ribasso di € 2.705.943,92 (euro duemilionesettecentocinquemilanovecentoquarantatre/92), cui è stata aggiunta la quota per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 191.055,73 (euro centonovantunomilazerocinquantacinque/73). Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall' "Ente" alla sede legale dell'"Appaltatore". I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere dell'"Ente". L'"Appaltatore", in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010, indica i seguenti estremi identificativi di conto corrente dedicati alle commesse pubbliche, come risulta da comunicazione trasmessa via pec ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4161 del 08/02/2023: IBAN IT11F0200842102000104899328, IT51B0306942102100000006138, IT80D0542442100000000155480, dichiara, altresì, che la società VENTRA ANTONIO S.R.L. è il soggetto intestatario del conto e che il Sig. Alessandro Ventra codice fiscale VNTLSN69R09F104K e la Sig.ra Antonietta Ventra codice fiscale VNTNNT68E71F104M sono i soggetti legittimati ad operare sugli stessi.

*Art. 4 (Obblighi di tracciabilità finanziaria e clausola risolutiva
espressa)*

L'"Appaltatore" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e successive modifiche.



In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della sopra citata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 8 del predetto articolo, l'“Appaltatore” si obbliga, altresì, a documentare di volta in volta alla Stazione Appaltante che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in argomento.

Qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e/o subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, l'“Appaltatore” è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'ufficio di prefettura competente per territorio.

Le fatture elettroniche relative a prestazioni a valere sulle risorse del P.N.R.R. dovranno indicare gli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, gli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP e CIG, inseriti negli appositi campi; indicazione di riferimento al titolo dell'intervento/progetto (denominazione) indicazione del finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (missione, investimento, subinvestimento) da indicare nel campo “descrizione”, estremi della determinazione di impegno di spesa (n. e data a cui la fattura si riferisce).



Art. 5 (Tempi di esecuzione e penali per il ritardo e di pagamento)

La durata dell'appalto è fissata in giorni settecento (700) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore accetta incondizionatamente le modalità e le tempistiche fissate dalla Commissione Europea per gli interventi finanziati con i fondi NextGenerationEU, sia quelle già disposte – in premessa riportate- sia quelle che potrebbero sopravvenire durante l'esecuzione del presente appalto. Per le penali si opera rinvio diretto a tutto quanto stabilito dal capo III del capitolato speciale.

Art. 6 (Obblighi in materia di pari opportunità di genere e generazionali)

L'appaltatore è obbligato ad attenersi agli obblighi in materia di pari opportunità di genere e generazionali, nonché all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, come previsto dall'art. 42 bis del capitolato speciale di appalto.

In particolare, l'Appaltatore si impegna ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto in oggetto o per l'esecuzione di attività ad esso connesse sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Al tal fine dichiara che alla data di stipula del presente contratto il numero di dipendenti in forza all'azienda è pari a undici come dichiarato nell'autocertificazione del 07/04/2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 11300 del 12/04/2023.



Si impegna, altresì, a comunicare a mezzo pec al Responsabile del Procedimento ogni eventuale nuova assunzione che dovesse rendersi necessaria ai fini dell'esecuzione del presente contratto, producendo copia aggiornata del modello DM10 e della relativa ricevuta di invio all'INPS. In caso di inadempimento agli obblighi di cui sopra, è prevista l'applicazione di una penale, consistente in una sanzione giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, per tutta la durata dell'inadempimento, fino al raggiungimento del limite massimo del 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale, così come stabilito dall'articolo 50 del D.L.77/2021.

*Art.7 (Rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all'ambiente DNSH)*

L'“Appaltatore” accetta incondizionatamente quanto previsto dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021), il quale stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Dovrà quindi essere garantito il rispetto del principio di DNSH di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in itinere ed ex-post e della circolare MEF n. 32 del 30.12.2021. Per il rispetto del DNSH l'appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dalla circolare n. 32/30/12/2021 “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare



danno significativo all'ambiente (DNSH)" emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In conformità alla suddetta guida operativa, l'appalto in oggetto ricade in "REGIME 2" a cui è associata la "Scheda 2 - Ristrutturazione edifici" e "Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica". Al fine del rispetto del DNSH l'"Appaltatore" si impegna a predisporre degli elaborati specifici che ne dimostrino il rispetto nonché a produrre o ad acquisire tutte le certificazioni necessarie. L'appaltatore si impegna inoltre a compilare la checklist associata alle schede ex-post (in fase di esecuzione).

Art. 8 (Documenti richiamati ed allegati)

L'appalto viene concesso dall'"Ente" ed accettato dall'"Appaltatore" sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti, facenti parte del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 1318 del 18/10/2022 ed in particolare del capitolato speciale d'appalto e del computo metrico.

Il contenuto del presente contratto è, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145) e nel piano operativo di sicurezza redatto dall'"Appaltatore", acquisito agli atti dell'"Ente".

Tutti i documenti sopra richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

Art. 9 (Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo)

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.L. 27/01/2022 n. 4 al presente appalto si applicano le clausole di revisione prezzi previste all'art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, salvo diversa successiva normativa



derogatoria. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D. Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo dell'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'ottanta per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4.

Art. 10 (*Cauzione definitiva*)

L'“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva di € 260.061,68 (euro duecentosessantamilazerosessantuno/68) mediante polizza fidejussoria n. 1676.00.27.2799852228 emessa da “SACE BT S.p.A.” in data 27/01/2023, agli atti dell'“Ente”. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, l'“Ente” avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'“Appaltatore” dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'“Ente” dovesse, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 11 (*Polizze assicurative*)

L'“Appaltatore” ha stipulato polizza di assicurazione n. 2023/25/6203063 emessa da “Italiana Assicurazioni S.p.A.” in data 21/02/2023, per danni di



esecuzione e responsabilità civile verso terzi (somma assicurata per danni di esecuzione: € 2.232.366; massimale assicurazione R.C. € 500.000,00), agli atti dell'“Ente”.

Art. 12 (Divieto di cessione)

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 13 (Sicurezza)

La ditta aggiudicataria è obbligata durante i lavori al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto, altresì, dei piani di sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 14 (Pagamento dei lavoratori e oneri previdenziali)

L'“Appaltatore” dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'“Appaltatore” è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 15 (Incompatibilità)

L'“Appaltatore” con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Ancona nei confronti del medesimo appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del



rapporto.

Art. 16 (Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice)

L' "Appaltatore" si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 (art.2, comma 3) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ancona (art. 2, comma1) approvato con decreto del Vice Presidente della Provincia n. 117 del 21/10/2021. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'"Ente" la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 17 (Accordo con la Guardia di Finanza)

Il verbale di consegna dei lavori verrà trasmesso dal R.U.P. alla Guardia di Finanza così come prevede l'accordo che la Provincia di Ancona ha sottoscritto con la stessa in data 18/01/2018, recepito dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – PTPCT 2022/2024, ed il cui contenuto è stato espressamente accettato dall'"Appaltatore" in sede di partecipazione alla gara.

Art. 18 (Domicilio dell'Appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto l'"Appaltatore" elegge domicilio presso la Casa Municipale del Comune di Ancona.

Art. 19 (Definizione controversie)

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, vale a dire il Foro di Ancona.



Art. 20 (Risoluzione del contratto)

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché in tutti i casi previsti all'art. 49 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 21 (*Spese e oneri contrattuali*)

Sono a carico dell'“Appaltatore” tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico dell'“Ente”.

Art. 22 (*Registrazione*)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. L'imposta di bollo è stata assolta per l'importo di € 96,00.

Art. 23 (*Trattamento dei dati personali*)

L'“Ente”, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, informa l'“Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici su pagine 12, viene sottoscritto unitamente agli allegati dalle parti mediante dispositivo di firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Firmato digitalmente

Per la Provincia di Ancona (Avv. Fabrizio Basso)

Per l'Impresa appaltatrice (Sig. Alessandro Ventra)